

## **REGOLAMENTO DEI TITOLI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE "BANCA DEL PIEMONTE SPA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CALLABLE"**

Il presente regolamento quadro disciplina i titoli di debito (le "obbligazioni") che la Banca del Piemonte SpA, emetterà di volta in volta, nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato "Banca del Piemonte SpA Obbligazioni a Tasso Fisso Callable".

Le caratteristiche specifiche di ogni emissione di obbligazioni saranno indicate nel documento Condizioni Definitive, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione.

Le Condizioni Definitive relative a un determinato Prestito obbligazionario saranno rese note entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di offerta relativo a tale Prestito.

Il Regolamento di emissione del singolo Prestito obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento quadro unitamente a quanto contenuto nelle Condizioni Definitive di tale Prestito.

### **Articolo 1 – Importo e taglio delle Obbligazioni**

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione.

### **Articolo 2 – Gestione e Depositari**

Le Obbligazioni sono titoli al portatore. I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna 6, 20154 Milano) o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico della Finanza**" o, brevemente, "**TUF**") e all'art. 31, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

### **Articolo 3 – Divisa del Prestito e prezzo di emissione**

Il Prestito è denominato in euro. Il prezzo di emissione sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Il prezzo di emissione sarà alla pari al 100% del Valore Nominale di ciascun Titolo, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del Prestito a quella di sottoscrizione.

Si rinvia al paragrafo 5.3 della Nota Informativa per la determinazione del Prezzo.

### **Articolo 4 – Commissioni ed oneri**

L'ammontare delle eventuali commissioni e degli oneri a carico dei sottoscrittori connessi con l'investimento delle obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive

### **Articolo 5 – Durata e Godimento**

La Data di Godimento e la Data di Scadenza degli interessi saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla rispettiva data di scadenza.

Qualora il giorno di pagamento del capitale e/o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo secondo il calendario di volta in volta adottato, si farà riferimento al calendario, alla convenzione ed alla base per il calcolo di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

### **Articolo 6 – Destinatari dell'Offerta**

Il Prestito potrà essere offerto senza essere subordinato ad alcuna condizione ovvero potrà essere sottoscritto esclusivamente con l'apporto di cd. "denaro fresco" da parte del potenziale investitore, il sottoscrittore non potrà pertanto utilizzare somme già in giacenza presso il Soggetto Incaricato del Collocamento alla data di inizio collocamento o provenienti dal disinvestimento o dal rimborso di prodotti finanziari di cui egli risulti alla suddetta data già intestatario presso il Soggetto Incaricato del Collocamento.

Al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere all'apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l'Emittente.

### **Articolo 7 – Collocamento**

Gli investitori potranno aderire al Prestito obbligazionario sottoscrivendo l'apposito modulo di adesione messo a disposizione presso le filiali della Banca. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta, la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nel corso del periodo di offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di obbligazioni non inferiore ad una, così come indicato nelle Condizioni Definitive. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo il loro ordine cronologico ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Qualora, durante il periodo di offerta, le richieste eccedessero l'importo totale massimo disponibile, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà

immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. L'Emittente si riserva, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori, nel caso di mutate condizioni di mercato o esigenze dell'Emittente, ovvero al raggiungimento dell'ammontare totale dell'offerta; in tal caso, apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it) e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell'Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le obbligazioni incominceranno a produrre interessi (data di godimento) e la data in cui cesseranno di essere fruttifere (data di scadenza). Il pagamento delle obbligazioni sarà effettuato mediante addebito sul conto di regolamento agganciato al deposito titoli del sottoscrittore.

Nell'ipotesi di sottoscrizioni successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato dal rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.

#### **Articolo 8 – Interessi**

Le Obbligazioni corrisponderanno cedole fisse pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento, il cui importo sarà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato, calcolato come percentuale del valore nominale.

Il tasso di interesse, la periodicità, le Date di Pagamento e l'importo delle cedole saranno di volta in volta indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo secondo il calendario di volta in volta adottato, si farà riferimento al calendario, alla convenzione ed alla base per il calcolo di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

#### **Articolo 9 – Rimborso**

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive. Il rimborso sarà effettuato alla pari e le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Callable prevedono la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato in unica soluzione del Prestito decorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione dei titoli e, successivamente, in occasione di ogni data di pagamento cedole. Il periodo di preavviso sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

In questo caso, le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso anticipato.

#### **Articolo 10 – Soggetti incaricati del servizio del Prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale avvengono a cura della Banca Emittente presso la stessa ovvero per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano).

#### **Articolo 11 – Termini di prescrizione**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a favore dell'emittente, per quanto concerne gli interessi decorsi cinque anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

#### **Articolo 12 – Mercati e negoziazione**

L'Emittente assume l'onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore, mediante apposita richiesta, assicurando con ciò un pronto smobilizzo dell'investimento (di norma entro 3 giorni lavorativi).

Pertanto la Banca del Piemonte SpA si impegna, nel caso di richiesta di vendita delle Obbligazioni da parte dei sottoscrittori, a garantire i massimi livelli di liquidità fornendo prezzi in acquisto ed in vendita determinati in conformità a quanto stabilito nel documento "Strategia di Esecuzione degli Ordini" che contiene le Regole interne per la negoziazione/emissione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca del Piemonte SpA approvato dal C.d.A il 22 dicembre 2010.

Il prezzo del titolo sarà determinato secondo la metodologia di valutazione cosiddetta "Frozen Spread", che comporta la formulazione del prezzo di acquisto sul mercato secondario alle medesime condizioni applicate in sede di emissione, fatta eccezione per il tasso swap. Questa metodologia in particolare si basa sulla tecnica dello sconto finanziario che determina la valutazione dell'obbligazione sulla base del calcolo del valore attuale dei futuri flussi di cassa dell'obbligazione, utilizzando come tasso di sconto il tasso swap rettificato dello spread applicato all'atto dell'emissione (Spread di Emissione) e mantenendolo costante. Le valutazioni successive rispetto a quella iniziale rifletteranno pertanto solo le variazioni dei tassi swap.

Sulla base dei prezzi così determinati la Banca potrà applicare uno spread di negoziazione in diminuzione o in aumento, rispetto al prezzo determinato con la metodologia di cui sopra, che definisce il prezzo cui è disposta rispettivamente ad acquistare ("bid" o denaro) o vendere ("ask" o lettera) l'obbligazione.

In ogni caso tale spread non potrà essere superiore a + 75 punti base rispetto al prezzo come sopra determinato in caso di acquisto da parte del cliente e - 75 punti base rispetto al prezzo determinato in caso

di vendita da parte del cliente. Il prezzo di negoziazione così determinato non sarà incrementato di commissioni/oneri di negoziazione.

### **Articolo 13 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito dell'Emittente, [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it).

### **Articolo 14 – Tutela de depositi**

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### **Articolo 15 – Regime fiscale**

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia.

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà indicato il regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle stesse ed applicabile alle Obbligazioni.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi. Gli emittenti non applicano mai la ritenuta alla fonte.

Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente del 12,50%, ove dovuta ai sensi del D.Lgs. n. 239/96 e successive integrazioni e modificazioni. Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. n.239/96, potranno beneficiare del regime di esenzione fiscale.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota attualmente del 12,50% ai sensi del D.Lgs. n.461/97 e successive integrazioni e modificazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett.f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti qualora le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati.

### **Articolo 16 – Nominativo dell'Agente per il calcolo degli interessi e del Responsabile del collocamento**

Il soggetto che svolge la funzione di Agente per il Calcolo e responsabile del Collocamento è la Banca del Piemonte SpA.

### **Articolo 17 – Legge applicabile, foro competente e disposizioni varie**

Le obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Torino, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

### **Articolo 18 – Restrizioni alla negoziabilità**

Le obbligazioni potranno essere liberamente proposte, trasferite o vendute, direttamente o indirettamente in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti in Italia.

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili dal "FSMA 2000".

Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".